



Comune di Vignolo

Via Roma n° 6 12010 Vignolo (CN)

Tel. (+39) 0171/48173 Fax (+39) 0171/48294

C.F. 00349960047 - P. IVA: 00349960047

E-mail: info@comune.vignolo.cn.it – E-mail certificata: comune.vignolo.cn@legalmail.it
www.comune.vignolo.cn.it



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Determina n° **338**
del **16/11/2023**

OGGETTO: Concessione servizio centro di custodia oraria baby parking dal 01/01/2024 al 31/08/2027. Determinazione a contrarre.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno **duemilaventitre** addì **sedici** del mese di **novembre**;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 54 in data 28/06/2023 con la quale si provvedeva ad approvare il capitolato speciale d'appalto per la concessione del servizio di centro di custodia oraria – baby parking per il periodo dal 01/08/2023 al 31/07/2025;

VISTA la successiva deliberazione di G.C. n. 68 del 31/07/2023 di modifica dell'art. 2 del capitolato approvato con deliberazione sopra citata che prevede l'inizio della concessione dal 16 settembre 2023 e fino al 15 settembre 2025;

RESO noto che con nota Prot. n. 7221 del 25/09/2023 l'Unione Montana Valle Stura ha comunicato che il capitolato speciale approvato con deliberazione sopra citata non è conforme alla vigente normativa per cui non può essere posto alla base di una procedura di gara;

VISTA la determina del Responsabile del servizio n. 272/2023 con cui è stata disposta la proroga tecnica della concessione fino al 31/12/2023 dovendo provvedere ad adeguare l'intero capitolato nel rispetto del D.Lgs. 36/2023 (codice dei contratti pubblici);

VISTA la deliberazione di G.C. n. 99 del 15/11/2023 di approvazione del nuovo capitolato speciale d'appalto nel rispetto nel nuovo codice dei contratti pubblici prevedendo dal 1° gennaio 2024 al 31 agosto 2027 l'istituzione del servizio in concessione del centro di custodia oraria – baby parking presso i locali comunali siti in Via Alfieri, ai sensi dell'art. 176 del D.Lgs. 36/2023;

RILEVATO CHE:

- Il suddetto servizio è annoverato nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi – cod. CUI S00349960047202300001;
- nella sopraccitata deliberazione di approvazione del capitolato speciale d'appalto, veniva nominata la sottoscritta quale Responsabile Unico del Procedimento e si rinviava a successivo separato provvedimento l'indizione della gara d'appalto;
- a norma dell'art. 58 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., non è stato possibile suddividere il servizio in lotti funzionali in quanto costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva del servizio;

RITENUTO pertanto, di poter dar corso alle procedure per l'affidamento dell'appalto dei lavori medesimi;

VISTI:

-Il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

- la L.241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. "Nuovo codice degli appalti pubblici";
- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per gli articoli vigenti in fase transitoria;

RICHIAMATO l'art. 17 del D.Lgs. 36/2023 il quale dispone che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

PRESO ATTO CHE:

- il Consiglio Comunale di Vignolo ha approvato con propria Deliberazione n. 54 del 25.11.2015 lo schema di convenzione per la gestione della Centrale Unica di Committenza istituita presso l'Unione Montana Valle Stura;
- tale convenzione è stata sottoscritta tra l'Unione Montana Valle Stura e il Sindaco del Comune di Vignolo;
- l'art. 6 della Convenzione prevede che l'affidamento alla Centrale Unica di Committenza delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici ha luogo mediante trasmissione della determina a contrarre contenente le modalità di scelta del contraente;

RITENUTO, pertanto, di assegnare alla Centrale Unica di Committenza presso l'Unione Montana Valle Stura le attività inerenti l'espletamento della procedura di gara dei lavori in oggetto, precisando che:

- la gara avverrà mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, come disciplinata dall'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 da espletarsi mediante R.d.O. Me.Pa. previa consultazione di almeno cinque operatori economici;
- la gara sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 comma 2 del D.Lgs. 36/2023;
- che le imprese da invitare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, verranno individuate sulla base delle informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzative dei soggetti desunte dall'iscrizione al bando Me.Pa. di riferimento;
- sarà a carico dell'Amministrazione Aggiudicatrice la richiesta del Codice Identificativo di Gara (C.I.G.);

ACCERTATA la conformità del presente provvedimento ai vigenti regolamenti comunali;

CONSTATATO che l'adozione del presente provvedimento compete alla sottoscritta, responsabile del servizio amministrativo-finanziario, in forza del Decreto con cui il Sindaco le ha attribuito le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data 8 Marzo 2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Sezione operativa 2023-2025;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 8 Marzo 2023 con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione esercizio 2023 ed il Bilancio pluriennale 2023-2025;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 25 del 8 Marzo 2023, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2023-2025, nonché le successive variazioni al Piano medesimo;

VISTA la Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i. recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

VISTA la Legge n. 136 del 17 dicembre 2018 (disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria)

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL);

VISTI l'art. 9 del D.Lgs. 01 luglio 2009 n. 78 e la deliberazione di G.C. n. 101 in data 16 ottobre 2013 di definizione ai sensi del Decreto Legislativo 179/2012 delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il vigente regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni;

DATO ATTO della regolarità e conformità amministrativa del presente provvedimento;

DATO altresì ATTO che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 183 del Decreto Legislativo 267/2000, il programma dei pagamenti previsto dal presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio 2023-2025 e con le regole di finanza pubblica in materia di saldo in termini di competenza tra le entrate e spese finali dei sopra citati esercizi finanziari di cui all'articolo 1 commi 463 e seggi della Legge 11 Dicembre 2016 numero 232;

ACQUISITI il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria e monetaria espressi dal responsabile del servizio finanziario ai sensi degli articoli 49, 147 bis e 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000 numero 267;

DETERMINA

1. Di revocare la determina n. 253 del 18/08/2023 avente per oggetto: "Concessione servizio centro di custodia oraria baby parking dal 16/09/2023 al 15/09/2025. Determinazione a contrarre".
2. Di assegnare alla Centrale di Committenza presso l'Unione Montana Valle Stura le attività inerenti l'espletamento della procedura di gara per l'affidamento in concessione del servizio di centro di custodia oraria baby parking per il periodo 01/01/2024 – 31/08/2027, per un importo a base di gara di € 118.800,00, da espletarsi con la procedura di affidamento descritta in premessa e secondo i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte ivi indicati;
3. Di stabilire, in attuazione di quanto previsto dall'art. 192 del D.lgs. n° 267/2000, che:
 - il fine che l'Amministrazione intende raggiungere è la concessione a terzi del servizio in struttura di proprietà comunale;
 - il contratto da stipularsi a cura del Comune sarà in forma scritta pubblico-amministrativa informatica e conterrà tutte le clausole essenziali analiticamente descritte nel capitolato speciale d'appalto, nel bando di gara e nella lettera d'invito;
3. Di precisare che la suddetta concessione di servizio non comporta spese per il bilancio comunale, se non il versamento del contributo di gara all'ANAC pari ad € 35,00 da impegnare sul Capitolo P.E.G. 620/640/1 denominato: "Imposte varie" codice 01.06.1 - macroaggregato 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente - P.F. Liv. 4: U.1.02.01.99.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. del P.E.G. 2023-2025, bilancio 2023, dotato della necessaria disponibilità finanziaria;
4. Di dare altresì atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini di legge.

Il Responsabile del Servizio
Amministrativo-Finanziario
FIRMATO DIGITALMENTE
ARNEODO Patrizia

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 07/08/1990 n° 241 e smi avverso la presente determinazione può essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza tramite la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.